

**Tribunale Ancona 22/10/2019 [Tutela dei consumatori -
Contratti bancari - Mutuo - TAEG - Riduzione TAEG -
- TAEG effettivo difforme da quello
pubblicizzato]**

**Tutela dei consumatori - Contratti bancari - Mutuo - TAEG - Riduzione TAEG -
TAEG effettivo difforme da quello pubblicizzato - Revoca del decreto ingiuntivo.**

SENTENZA

n. 1787/19 pubbl. il 22/10/2019

(Giudice: dott. Andrea Ausili)

nella causa iscritta al n. del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016 e
promossa

da

chiamato (..) rappresentato e difeso dall'Avv.

opponente

contro

(..) e per essa

rappresentata e difesa dagli

opposta

OGGETTO: MUTUO.

CONCLUSIONI:

PER (..) *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: in via principale revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 17/2016, emesso dal tribunale di Ancona, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio."*

PER (..) "(A) In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione poiché l'opposizione non può ritenersi fondata su prova scritta o di pronta soluzione. (B) Nel merito: rigettare la spiegata opposizione e per l'effetto confermare il provvedimento monitorio. (C) Nel merito, in via subordinata: condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre interessi. (D) In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre alle successive occorrenze.(E) In via istruttoria: ci si oppone fin da ora all'ammissione dei mezzi istruttori articolati da controparte. Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, con l'indicazione dei testi e dei capitali di prova nei termini di legge."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo n. 117 del 2016 (..) ingiungeva a (..) il pagamento della somma di euro 11.619,33 oltre accessori.

Con atto di citazione ritualmente notificato, il debitore ingiunto opponeva il predetto decreto ingiuntivo, di cui chiedeva la revoca eccependo:

- 1) l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto a seguito della mancata produzione di documentazione idonea a fondare un giudizio di certezza rispetto alla pretesa ereditaria; infatti la documentazione prodotta non rientrava tra quella prevista ex art. 634 c.p.c.;
- 2) l'inesatta quantificazione del debito residuo, avendo parte opponente corrisposto rate di pagamento riferite ad un piano di ammortamento predisposto sulla base di valori di remunerazione illegittimi; nel caso in esame a fronte di un TAEG pattuito pari al 6.96% quello realmente applicato sarebbe stato pari ad almeno 9.05%.

Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione nonché la conferma del provvedimento monitorio di cui chiedeva concedersi la provvisoria esecutività, eccependo: come il contratto sottoscritto dall'opponente e da quest'ultimo mai sconosciuto costituiva valida prova scritta del credito vantato;

- come, inoltre, l'estratto conto certificato ex art. 50 D.lgs.385/1993 (doc.2), il Piano di Ammortamento relativo al finanziamento n. 0437280000 (doc.3) nonché la comunicazione attestante l'accettazione della richiesta di finanziamento da parte di (..) (doc. 4), costituivano ulteriori elementi di prova della fondatezza del credito fatto valere come il tasso convenzionalmente pattuito nel Prestito Personale n.0437280000 del 13.4.2011 pari al 5,90% TAN (6,96% TAEG) era legittimo in quanto rientrante nella soglia prevista dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativi alla classificazione delle operazioni creditizie e alla rilevazione dei Tassi di interesse Effettivi Globali Medi, ai fini della legge dell'usura, vigenti al momento della sottoscrizione del Contratto di Prestito Personale n. 0437280000 (doc.S-6).

La causa era istruita mediante produzioni documentali e apposita CTU.

Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 18.6.2019.

La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

Il primo motivo di opposizione, relativo all'asserita insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, deve essere rigettato dal momento che il credito fatto valere trova valido fondamento nel contratto di finanziamento n. 043728000, stipulato e sottoscritto dall'opponente in data 13.4.2011. Tale contratto non essendo mai stato disconosciuto da parte opponente è idoneo a costituire valida prova scritta del credito vantato, così come richiesto ai sensi dell'art. 633 c.p.c. Alla luce della generica eccezione proposta da parte opponente (peraltro non coltivata nel corso del giudizio) la produzione documentale offerta da parte opposta costituisce idonea prova del titolo fatto valere.

Con il secondo motivo di opposizione viene contestata l'applicazione di un TAEG effettivo difforme da quello pubblicizzato. Conseguentemente rientrando il contratto *de quo* tra quelli di cui al capo II del titolo VI del TUB, ai sensi dell'art. 125 bis di tale testo normativa sarebbero colpite da nullità le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore non inclusi in maniera corretta nel TAEG con applicazione di un TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

Sul punto va premesso come per TAEG si intenda - ai sensi dell'art.1 D Lgs n. 141 del 13 agosto 2010 - il "costo *totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito*". Il costo totale del credito indica (lett. e del medesimo art. I) "*gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza*". Tale disposizione stabilisce infine (comma III art. I) che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG.

Sostiene parte opponente che nel calcolare il TAEG l'importo finanziato vada preso in considerazione per la sola cifra di euro 10.000,00 pari alla somma messa a disposizione del cliente; l'importo finanziato - infatti - di euro 11.057,00 andrebbe depurato delle spese di istruttoria e di quelle relative all'assicurazione, importi che devono essere - in questo modo mediante il loro scorporo dall'importo finanziato- "compresi" nel TAEG.

Diversamente, sostiene la società convenuta che l'importo finanziato vada preso in considerazione per l'intero ammontare di euro 11.057,00, in esso dovendosi comprendere anche le spese di istruttoria e quelle di assicurazione, atteso che le somme per sostenere tali spese sono state mutuate dalla Banca in favore del cliente.

Nella prima ipotesi sussisterebbe uno scarto tra TAEG pubblicizzato e TAEG effettivo, nella seconda viceversa i due dati sarebbe coincidenti.

Ritiene il Tribunale che sulla base del dato normativa sopra indicato e della formula elaborata nel caso di specie debba essere preferita la tesi sostenuta dal cliente, in quanto se è vero che è stata finanziata la complessiva somma di euro 11.057,00 risulta dirimente che il cliente ha avuto la sola disponibilità di euro 10.000,00, posto che euro 1.057,00 sono stati utilizzati per sostenere immediatamente costi legati al finanziamento. Diverso sarebbe stato il discorso nell'ipotesi in cui il cliente avesse avuto la disponibilità (il flusso per cassa) dell'intera somma di euro 11.057,00 e che il pagamento dei costi legati al finanziamento fosse stato dilazionato nel tempo mediante il pagamento delle rate; in quest'ultimo caso si sarebbe dovuto propendere per l'interpretazione offerta dalla società opposta; tuttavia, il contratto concluso dalle parti dove si parla di importo

erogato per 10.000,00 euro è chiaro nell'indicare che al cliente è stata consegnata la sola somma di euro 10.000,00, mentre la restante parte dell'importo finanziato è stata utilizzata per sostenere spese connesse al finanziamento medesimo; le parti - peraltro - non hanno allegato nulla di diverso.

Conseguentemente in applicazione di quanto previsto dall'art. 125 bis TUB va ricalcolato l'importo che l'opponente dovrà corrispondere alla società opposta. Il CTU ha quantificato gli interessi calcolati in eccesso nella misura di euro 4.186,36. Tenuto conto del credito esposto nel ricorso monitorio pari ad euro 10.690,56 (e non 11.619,33 frutto verosimilmente di una errata operazione di addizione), il credito vantato da parte opposta nei confronti dell'opponente ammonta ad euro 6.504,2.

Dunque, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente condannato a corrispondere alla società opposta la somma di euro 6.504,2, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo.

L'accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite. Analogo criterio viene seguito con riferimento al riparto delle spese di CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio sulla domanda
proposta da (..) * contro (..), così provvede:

- 1) a parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna (..) * a corrispondere a la somma di euro 6.504,2 oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
- 3) compensa le spese tra le parti;
- 4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente nella misura del 50% e di parte opposta nella restante misura del 50%.

Ancona, il 21.10.2019
